

REGIONE PUGLIA

14

"Abrogazione degli artt.6,7 e 8 della L.R. 13.6.1978, n.22".

R E L A Z I O N E

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 210/A III Legislatura

Con la L.R. 13.6.1978, n.22, veniva istituito presso la Regione Puglia un "Fondo regionale di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane pugliesi, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n.949.

Tale garanzia, di natura sussidiaria, si esplica sull'intero ammontare della perdita che gli Istituti ed Aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che garantiscono il credito.

Il legislatore regionale aveva previsto tale tipo di provvidenza in quanto il Fondo centrale di garanzia amministrativo dell'Artigiancassa garantiva i rischi del credito nella misura massima del 70% delle perdite dimostrate; ciò costituiva per le Banche un'ulteriore remora nell'erogazione dei prestiti agevolati.

Con decreto della Presidenza del Consiglio del 20 marzo 1981 è stato stabilito che il limite della garanzia sussidiaria della Regione non possa superare quello previsto per il Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n.1068.


Dovendo il Fondo regionale di garanzia funzionare nell'ambito degli stessi limiti, termini e condizioni di quello statale viene a vanificarsi lo scopo del legislatore regionale.

L'elevamento altresì dal 70 al 90% della percentuale di rischio del credito coperto dal Fondo centrale di garanzia rende meno traumatico il fatto della riduzione o del venir meno della garanzia regionale.

Per i motivi sopra accennati ed al fine di rendere disponibile lo stanziamento annuale per altri scopi si propone la cessazione del Fondo regionale di garanzia e quindi l'abrogazione degli artt.6-7 e 8 della L.R. 13.6.1978, n.22, nonché gli artt.4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 del Regolamento di attuazione n.2 del 24.5.1979.

Le somme fino ad oggi stanziare per la costituzione del Fondo dovrebbero restare congelate presso la tesoreria regionale sino a quando tutti i prestiti garantiti non saranno stati completamente estinti.

Giuseppe Colonna



Proposta di legge: "Abrogazione degli artt. 6-7-8 della L. R. 13.6.1978, 22"

Art. 1


E' abrogato il "Fondo regionale di garanzia" previsto dalla L. R. 13.6.1978, n. 22.

Sono conseguentemente abrogati gli artt. 6-7-8 della L. R. n. 22/78 nonchè gli artt. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 del Regolamento di attuazione n. 2 del 24.5.1979.

Art. 2

Le somme fino ad oggi stanziare per la costituzione del "Fondo regionale di garanzia" restano vincolate in un conto indisponibile presso la tesoreria regionale sino a totale estinzione dei prestiti garantiti.

Giuseppe Colonna



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmissione al IV Commissione Consiliare permanente il 8.3.82